



**COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO
PROVINCIA COSENZA**

Via Nazionale, 8
TEL .0981/62890 FAX. 0981/62900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890
Pec. ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

Prot_2258__

06.05.2022

ORDINANZA n.35 DEL 06/05/2022

Oggetto: DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente oggetto "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto il provvedimento pervenuto del **Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza acquisito in data 06/05/2022 al Protocollo dell'Ente;**

Richiamato, in particolare, il punto 10 dell'Ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria, ai sensi del quale ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, che a riguardo di «Quarantene e isolamento», recita: «Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'auto sorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto)».

Ravvisata l'esigenza, nonché l'urgenza, di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale"*;

ORDINA

A__OMISSIS__, facendo seguito alla comunicazione all'Asp sopra citata, e sottoposta, in via cautelativa, alla misura di isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio e/o residenza con decorrenza da **giorno 29/04/2022 fino a tampone antigenico o molecolare negativo, da eseguirsi non prima di:**

- **10 (dieci) giorni dall'inizio del presente provvedimento, in soggetto vaccinato con ciclo primario completato da più di 120 giorni o non vaccinati;**
- **oppure di 7 (sette) giorni dall'inizio del presente provvedimento con dose booster o con ciclo primario completato da meno di 120 giorni.**

Con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. di Cosenza, per le finalità e con le modalità dettagliatamente illustrate all'art. 3, comma 1, lettera M e commi da 2 a 7, del DPCM del 28 marzo 2020 e dalle forze dell'ordine territorialmente competenti.

L'esito del tampone negativo, effettuato dopo 7 o 10 giorni a seconda dei casi, determina la cessazione del regime di isolamento, senza alcuna revoca da parte del Sindaco

DISPONE

- che il Comando di Polizia Locale provveda all'immediata notifica della presente ai destinatari;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti alle misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente a:
 1. Prefettura di Cosenza,
 2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
 3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
 4. alla Stazione Carabinieri sede di Sant'Agata di Esaro;
 5. alla stazione Carabinieri "Parco" Sant'Agata di Esaro
 6. al Comando di Polizia Locale di Sant'Agata D'Esaro,

AVVERTE CHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Geom. Mario Nocito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.lgs. 39/1993)